

**REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE UNICA DEI RIFUGI ALPINI**

I rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre dei seguenti requisiti:

- 1) locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
- 2) cucina con idonea attrezzatura per la preparazione dei pasti, utilizzabile esclusivamente dal gestore;
- 3) spazi attrezzati utilizzabili per il consumo di alimenti e bevande;
- 4) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";
- 5) servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili, per quanto tecnicamente realizzabile;
- 6) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
- 7) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;
- 8) adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e periodicamente controllati, convenientemente distribuiti nei vari locali;
- 9) una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba, nel periodo di apertura;
- 10) una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
- 11) adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;
- 12) piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino, ove sia tecnicamente realizzabile;
- 13) comunicazione telematica, ove tecnicamente realizzabile, alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei turisti, secondo le procedure e le tipologie definite con provvedimento di Giunta regionale.



01b06843

